



BOZZA SCHEMA CONTRATTO APPALTO

La stessa potrà subire variazioni

REPUBBLICA ITALIANA

UNIVERSITA' DI VERONA

Repertorio n.

OGGETTO: CONTRATTO IN FORMA PUBBLICA AMMINISTRATIVA
PER AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA MEDIANTE
SOMMINISTRAZIONE DI MATERIALE IGIENICO SANITARIO A
RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE PER L'UNIVERSITA' DI VERONA

DITTA:

PARTITA I.V.A.

IMPORTO CONTRATTUALE COMPLESSIVO: EURO
.....OLTRE I.V.A. COME PER
LEGGE.

IN NOME DELLA LEGGE

L'anno (.....), il giorno (.....) del mese
dipresso la sede dell'Università di Verona, sita in Via
dell'Artigliere n. 8, viene firmato il presente atto da me Dott.ssa Barbara
Caracciolo, in qualità di Ufficiale Rogante, delegata con Decreto
Direttoriale del 20 febbraio 2018 n. 1276 a redigere e ricevere in forma
pubblica amministrativa gli atti ed i contratti che si stipulano
nell'interesse dell'Università medesima.

PREMESSO

- che con Decreto della Dirigente rep. n. del veniva autorizzato l'avvio di una procedura d'appalto mediante procedura aperta finalizzata all'affidamento della FORNITURA MEDIANTE SOMMINISTRAZIONE DI MATERIALE IGIENICO SANITARIO A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE PER L'UNIVERSITA' DI VERONA
- che il bando è stato pubblicato sulla G.U.C.E. in datan..... è stato, inoltre, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana in data (5^ Serie Speciale n.), all'Albo Ufficiale dell'Università di Verona, in data (rep. n. prot. dal), sui siti della stazione appaltante e del "Servizio Contratti Pubblici", sulla Piattaforma ANAC, sul sito del Ministero Infrastrutture e Trasporti (MIT) e, per estratto, su 2 quotidiani nazionali e due locali;
- che in base alle risultanze della gara telematica, l'operatore economico la cui offerta ha ottenuto il punteggio complessivo..... pari a . ed è stata ritenuta congrua e sostenibile, è risultato aggiudicatario a seguito di Decreto della Dirigente della Direzione Tecnica Gare-Acquisti e Logistica del Rep. , Prot. n. del ;
- che l'offerta economica è pari a € oltre IVA;
- che l'Informazione antimafia, di cui all'art. 92 del D. Lgs. 159/2011, è stata rilasciata in data con nota prot. _ ;
- che il presente contratto viene stipulato nel rispetto di quanto previsto dall'art. 32, comma 14, del D.Lgs. 50/2016;
- che la sopraindicata narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente atto;

si sono costituiti i Signori



- l'Università di Verona (di seguito "**Committente**"), con sede legale in Verona, Via dell'Artigliere n. 8, codice fiscale 93009870234 e partita IVA n. 01541040232, in persona della nata a il (C.F.) (C.I. n.) in qualità di Dirigente della Direzione Tecnica, Gare-Acquisti e Logistica dell'Università di Verona, autorizzata alla sottoscrizione del presente atto, la quale dichiara di agire in nome, per conto e nell'interesse dell'Ateneo che rappresenta;

e

- ditta(di seguito **Appaltatore**) con sede legale in, Viarappresentato per la stipula del presente atto dal Dott., nato a il, legale rappresentante della (Partita I.V.A.);

Il presente contratto, compresi i relativi allegati, viene sottoscritto dalle parti con firma digitale rilasciata da ente certificatore autorizzato.

Art. 1 - Oggetto del contratto

Con il presente contratto l'Università di Verona affida alla dittache accetta la FORNITURA MEDIANTE SOMMINISTRAZIONE DI MATERIALE IGIENICO SANITARIO A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE PER L'UNIVERSITA' DI VERONA.

Art. 2 - Documenti che fanno parte del contratto – Allegati

Fanno parte integrante e sostanziale del presente atto i seguenti documenti:

- Procura speciale (allegato)
- Offerta economica (allegato A);
- Garanzia definitiva (Allegato B);

Fanno parte integrante e sostanziale del presente atto, anche se non materialmente allegati, i seguenti documenti:

- Capitolato Tecnico (di seguito Capitolato);
- Documentazione di gara;
- Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali (DUVRI);
- Capitolato d'oneri generali per le forniture ed i servizi eseguiti a cura del Provveditorato Generale dello Stato, approvato con D.M. 28.10.1985.

Art. 3 - Ammontare dell'appalto

L'importo complessivo triennale per la fornitura oggetto dell'appalto ammonta ad Euro
(.....) al netto dell'I.V.A., di cui € 0,00 per oneri per la sicurezza da rischi interferenti, oltre IVA.

Art. 4 – Durata del Contratto e Termini di consegna della Fornitura

Il contratto avrà decorrenza presumibilmente dal 01.10.2023.

I beni devono essere consegnati secondo le modalità previste dall'art. 9 del Capitolato per quanto non esplicitato nel presente contratto.

Art. 5 - Cauzione definitiva e altri obblighi dell'appaltatore

La cauzione definitiva, prescritta dall'art. 13 del Capitolato, a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni assunte contrattualmente e del risarcimento di eventuali danni derivanti all'Università dall'inadempimento delle obbligazioni stesse, stabilita nella misura di Euro= (.....) risulta già costituita daa mezzo polizza fideiussoria n°rilasciata da in data

Art. 6 – Revisione prezzo di contratto

Il prezzo risultante dall'offerta si intende comprensivo di tutte le spese e di quant'altro necessario a garantire la realizzazione a regola



d'arte delle prestazioni definite nel presente Capitolato, è da ritenersi fissa ed invariabile per il primo anno del contratto di fornitura.

La revisione dei prezzi, di cui all'art. 106, comma 1 lett. a), del Codice opererà, a partire dal secondo anno di esecuzione del contratto, in base alla variazione accertata dall'ISTAT dell'indice dei prezzi al consumo, per le famiglie di operai ed impiegati, quando tale indicizzazione abbia determinato un aumento o diminuzione del prezzo indicato al momento dell'offerta superiore al 10%, tale da alterare significativamente l'originario equilibrio contrattuale.

La revisione prezzi sarà operata, su istanza dell'Appaltatore accompagnata dalla documentazione dimostrativa della variazione, a seguito di un'istruttoria predisposta dal Responsabile del Procedimento.

Art. 7 - Modalità di esecuzione e verifica di conformità

L'Appaltatore si obbliga ad adempiere all'esecuzione oggetto del presente contratto secondo le condizioni, le prescrizioni e le modalità previste nel Capitolato e di quanto proposto nell'offerta tecnica, pena l'applicazione delle penali previste all'art. del Capitolato.

La verifica di conformità è attestata secondo quanto disciplinato dall'art. 102 del D. Lgs. 50/2016 s.m.i. dal Responsabile del procedimento.

Art. 8 – Continuità nella fornitura

L'Appaltatore si obbliga a provvedere all'appalto di cui al presente contratto senza interruzione per qualsiasi circostanza; in nessun caso potrà sospendere o interrompere l'esecuzione della fornitura, che dovrà essere sempre assicurato. Qualora si verificano scioperi o cause di forza maggiore che impediscano l'espletamento della fornitura, l'Appaltatore è tenuto a dare preventiva e tempestiva comunicazione al

Committente, nonché a garantire una fornitura di emergenza.

Art. 9 - Responsabilità

L'Appaltatore è responsabile, a tutti gli effetti, degli adempimenti connessi alle clausole contrattuali restando esplicitamente inteso che le norme contenute, sono da esso riconosciute idonee al raggiungimento di tali scopi; la loro osservanza quindi non ne limita né riduce la responsabilità.

L'Appaltatore sarà tenuto in ogni caso a rifondere i danni risentiti dal Committente o da terzi in dipendenza dell'esecuzione e a sollevare da ogni corrispondente richiesta sia il Committente che le persone che lo rappresentano.

L'Appaltatore è, altresì, tenuto a rispondere, nei termini richiamati, dello svolgimento della fornitura e del comportamento di tutte le maestranze messe a disposizione per l'esecuzione della fornitura stessa.

Art. 10 – Trattamento dei dati personali

L'appaltatore si impegna a rispettare quanto previsto dalla normativa vigente (si richiama in particolare il D.Lgs. 196/2003 e il GDPR (General Data Protection Regulation), Regolamento UE n. 2016/679, e dai successivi regolamenti e provvedimenti in materia di riservatezza.

L'appaltatore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga eventualmente a conoscenza nel corso della fornitura.

Tali dati devono essere utilizzati dall'appaltatore esclusivamente per le finalità connesse all'esecuzione della prestazione e non possono essere divulgati per nessun motivo.



In particolare, l'appaltatore deve:

- mantenere la più assoluta riservatezza su atti e documenti di carattere amministrativo e/o tecnico e di qualsiasi altro materiale informativo di cui venga in possesso durante l'esecuzione del contratto;
- non divulgare a nessun titolo le informazioni acquisite durante lo svolgimento della prestazione, neanche dopo la scadenza del contratto, salvo espresso consenso della stazione appaltante;
- adottare, nell'ambito della propria struttura organizzativa e operativa, le opportune disposizioni affinché l'obbligo di cui sopra sia scrupolosamente osservato e fatto osservare dai propri collaboratori e dipendenti, nonché dai terzi estranei eventualmente coinvolti nell'esecuzione del contratto.

Nel caso di accertata inadempienza agli obblighi del presente articolo la stazione appaltante si riserva la facoltà di risolvere il contratto, fatta salva ogni altra azione per il risarcimento del danno.

Art. 11 - Coordinamento della consegna della fornitura

Il personale dell'Appaltatore sarà coordinato da un Responsabile della fornitura individuato dall'Appaltatore - il cui nominativo dovrà essere tempestivamente comunicato al Committente - la cui funzione sarà quella di garantire il funzionamento della prestazione descritta in oggetto e il rispetto delle disposizioni impartite dal Direttore dell'esecuzione e/o dal Responsabile del procedimento.

Il Responsabile dovrà avere piena conoscenza delle norme che disciplinano il contratto e avrà la piena rappresentanza dell'Appaltatore nei confronti del Committente, con la conseguenza che tutte le eventuali contestazioni di inadempienza allo stesso indirizzate, avranno uguale valore che se fossero fatte direttamente al legale rappresentante

dell'Appaltatore.

Art. 12 – Sicurezza sul lavoro e DUVRI

La Ditta aggiudicataria è soggetta alle disposizioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro previste dal Testo Unico sulla sicurezza D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., che si impegna a rispettare, unitamente a tutte le norme nazionali, regionali e le misure adottate dall'Ateneo per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19 ed ogni ulteriore emergenza che possa eventualmente ricorrere.

Ai fini degli adempimenti previsti dal D.Lgs. 81/08 le parti si impegnano a rispettare quanto definito nel verbale per il coordinamento e pianificazione concordata delle attività e di affidamento dei lavori e nel Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali (D.U.V.R.I.).

Il D.U.V.R.I. verrà aggiornato e/o modificato, anche su proposta dell'Università, in caso di modifiche o variazioni di carattere tecnico, logistico, organizzativo, incidenti sulle modalità realizzative di consegna della strumentazione oggetto dell'appalto.

ART. 13 - PIANO PREVENZIONE ANTICORRUZIONE - CODICE

ETICO - PROTOCOLLO DI LEGALITÀ

Nello svolgimento delle attività oggetto dell'appalto, l'aggiudicatario dovrà uniformarsi ai principi e doveri richiamati nel Piano Prevenzione Anticorruzione adottato dall'Università di Verona e scaricabile dal sito internet www.univr.it al link "Amministrazione Trasparente" e agli obblighi derivanti dal Codice ETICO (emanato con D.R., rep. 145/2018 del 10/01/2018) e dal Codice di comportamento del personale (emanato con D.R. n. 4703 del 26/05/2021) della stazione appaltante e di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a



far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, i suddetti codici, pena la risoluzione del contratto, reperibile al link Statuto e regolamenti (univr.it).

L'Università ha aderito al Protocollo di legalità sottoscritto tra le Prefetture della Regione Veneto, l'U.P.I. Veneto, l'ANCI Veneto e la Regione Veneto il 17.09.2019 ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture.

Art. 14 – Penali

Premesso che l'applicazione delle penali non esclude il diritto del Committente a pretendere il risarcimento di eventuali ulteriori danni, per ogni violazione o inesatto adempimento degli obblighi contrattuali, il Committente potrà applicare le penali indicate all'art. 19 del Capitolato.

Gli importi che saranno determinati dall'applicazione delle penali dovranno essere decurtati nella fattura emessa nel periodo immediatamente successivo a quello di effettuazione delle inadempienze, indipendentemente da qualsiasi contestazione.

Il procedimento di contestazione delle inadempienze sarà attivato sulla base delle comunicazioni del DEC della stazione Appaltante.

Art. 15 – Pagamento dei corrispettivi e tracciabilità flussi finanziari

Per il pagamento dei corrispettivi si richiama quanto previsto all'art. 17 del Capitolato.

Il pagamento del corrispettivo per le prestazioni oggetto dell'appalto sarà stabilito secondo quanto previsto all'art. 4 co. 4 del Decreto Legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, con emissione di fatture rilasciate ai sensi del D.P.R. 633 del 26.10.1972 e successive integrazioni e modificazioni, e subordinato a:

- accertamento della regolarità di esecuzione degli interventi effettuati;

- verifica del regolare versamento dei contributi assicurativi, previdenziali ed assistenziali dovuti dal contraente.

L'Appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136.

L'Appaltatore potrà inviare la fattura in formato elettronico "fatturaPA-xml" e il pagamento avverrà nel rispetto della normativa vigente.

Le fatture elettroniche dovranno essere intestate a: Università di Verona – Direzione Tecnica, Gare-Acquisti e Logistica - C.F. 93009870234 P.IVA 01541040232, dovranno riportare il protocollo del contratto, il CIG in oggetto e la dicitura "SCISSIONE DEI PAGAMENTI" art. 17-ter D.P.R. 633/72 (split payment), dovrà pervenire tramite il Sistema di Interscambio, canale di trasmissione PEC e utilizzare il codice univoco IPA della Direzione Tecnica, Gare-Acquisti e Logistica: C1SAJN.

Art. 16 - Divieto di cessione contratto

È fatto divieto all'Appaltatore di cedere il presente contratto. In caso di inosservanza il Committente, fermo restando il diritto al risarcimento di ogni danno e spesa, avrà facoltà di risolvere immediatamente il contratto.

Art. 17 – Clausola risolutiva espressa – Risoluzione del contratto

Il Committente potrà chiedere, oltre a quanto genericamente previsto dall'art. 1456 c.c. e dall'art. 108 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. in materia di risoluzione del contratto per i casi di inadempimento delle obbligazioni contrattuali, la risoluzione del contratto prima della scadenza ai sensi dell'art. 1456 c.c., in ogni momento, previa diffida



formale inviata mediante posta elettronica certificata, nei seguenti casi, di cui all'art. 25 del Capitolato:

- 3 gravi violazioni degli obblighi contrattuali da parte dell'appaltatore, non adempiuti neanche in seguito a diffida formale da parte dell'Università di Verona;
- atti che costituiscono gravi violazioni di leggi e/o regolamenti;
- dichiarazione di fallimento dell'appaltatore;
- cessione del contratto;
- inosservanza delle norme in materia di sicurezza dei lavoratori;
- perdita dei requisiti previsti dall'art. 80 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.;
- sub appalto non autorizzato.

Si rinvia all'art. 25 del Capitolato tecnico per quanto non esplicitato nel presente contratto.

Art. 18 - Elezione domicilio

Per tutti gli effetti amministrativi del contratto l'appaltatore elegge il domicilio legale nella propria sede, ove è convenuto che possano essere ad esso notificati tutti gli atti di qualsiasi natura (compresi quelli giudiziali e stragiudiziali) inerenti al contratto con espresso esonero del Committente da ogni addebito in ordine a eventuali mancati recapiti dipendenti da qualsiasi causa.

Art. 19 - Spese contrattuali e registrazione

Tutte le spese inerenti e conseguenti alla stipulazione del presente atto sono a carico dell'Appaltatore.

Il presente atto viene redatto in carta resa legale e sarà registrato a cura dell'Università di Verona e a spese dell'Appaltatore, ai sensi del D.P.R. 26.04.1986 n. 131, tramite la modalità telematica di "adempimento unico su piattaforma Sister".

Art. 20 – Foro competente

Per la definizione di qualsiasi controversia che dovesse insorgere in merito all'esecuzione del contratto, ci si atterrà a quanto stabilito dal D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

Il foro competente per la risoluzione giudiziale delle vertenze è quello territoriale di Venezia.

§ § §

Al presente atto sono inoltre allegati come parte integrante e sostanziale del presente atto:

- Offerta economica (allegato A);
- Garanzia definitiva (Allegato B).

Il presente atto consta di numero fogli di carta resa legale scritti da persona di mia fiducia su facciate numero xx e righe n. XX della xx° facciata e viene sottoscritto dalle parti e da me Ufficiale Rogante con firma digitale certificata ai sensi del D. Lgs. n. 82/2005 e s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

Letto, confermato e sottoscritto

IL LEGALE
RAPPRESENTANTE

UNIVERSITÀ DI VERONA

L'UFFICIALE ROGANTE

(dott.ssa Barbara CARACCIOLO)

Il presente atto è firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.